

MEDIATORI MARITTIMI

La disciplina del mediatore marittimo è dettata dalla legge 12 marzo 1968 n. 478 e dal suo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66. Il D.Lgs. 59/2010 ed il DM 26.10.2011 regolamentano le modalità di iscrizione nel Registro Imprese e nel REA. Sono mediatori marittimi i soggetti che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art.1 legge n.478/1968) Per l'esercizio di detta professione, fino al 7.5.2010 era necessaria l'iscrizione nell'apposito ruolo, che era diviso in due sezioni, una ordinaria e una speciale; è poi entrato in vigore l'8 maggio 2010 il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che ha tra l'altro previsto la soppressione della sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi. E' invece rimasta la sezione speciale del ruolo, che abilita all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale ed alla quale debbono essere iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici e, cioè, a presiedere alle pubbliche gare per i contratti.

ESAME PER L'ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE MARITTIMA "EX SEZIONE ORDINARIA"

I soggetti che intendono svolgere l'attività di mediatore marittimo "ordinario", prima di dichiarare l'inizio attività devono sostenere apposito esame presso la Camera di Commercio competente. La CCIAA di Brindisi-Taranto ha competenza per coloro che sono residenti o domiciliati professionalmente nelle province di Brindisi, Lecce, Matera e Taranto. La Camera di Commercio provvede ad indire una volta all'anno la sessione di esame assicurando la necessaria pubblicità degli avvisi di concorso anche mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli interessati, che dovranno essere in possesso del diploma di scuola media inferiore, dovranno quindi presentare domanda di esame reperibile nel sito camerale e provvedere al versamento di euro 77,00 con le modalità indicate nel sito. Il diario delle prove di esame è pubblicato all'albo camerale, almeno 20 giorni prima della data dell'esame. La prova d'esame è orale e verte sui seguenti argomenti:

- norme che regolano la mediazione dettate dal Codice civile, da leggi e regolamenti;
- nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
- nozioni relative alla costruzione e all'esercizio della nave;
- conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
- conoscenza dei principali contratti tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali e delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
- conoscenza delle principali disposizioni del Codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
- nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;

- conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali ecc.);

- conoscenza della geografia politica ed economica;

- conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti. La prova di esame si intende superata quando il candidato ottenga una votazione di almeno sei decimi.

ULTERIORI REQUISITI PER L' INIZIO ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO NON PUBBLICO

I soggetti che intendono esercitare l'attività di mediatore marittimo non pubblico devono effettuare segnalazione certificata di inizio dell'attività presso la Camera di Commercio competente. L'esercizio dell'attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese svolgenti attività di mediazione marittima e per i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50%. Oltre che la capacità professionale, chi intende esercitare l'attività deve dimostrare di non avere a suo carico cause ostative all'iscrizione e l'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo 23 della legge) di euro 258,23 a favore dell'Ente camerale. Ai sensi dell'art. 20 della legge n.478/68 i requisiti morali richiesti sono i seguenti: non essere interdetto, inabilitato, non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a 2 e nel massimo a 5 anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. L'interessato ha la possibilità di presentare la predetta dichiarazione di inizio attività entro cinque anni dal momento del superamento della prova.

Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerla ma non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.

L'ESAME PER LA SEZIONE SPECIALE DEL RUOLO

Coloro che hanno la loro residenza o domicilio professionale nelle province di Brindisi, Lecce, Matera e Taranto e che intendono svolgere l'attività di mediatore marittimo pubblico, prima di iniziare l'attività devono sostenere apposito esame presso la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ed iscriversi al Ruolo mediatori marittimi, sezione speciale. A tal fine devono presentare domanda d'esame reperibile nel sito camerale, specificando che intendono sostenere l'esame per la sezione speciale del ruolo, aver conseguito il diploma di scuola media inferiore ed aver già superato l'esame per l'abilitazione all'esercizio della mediazione marittima "ex sezione ordinaria".

Nella sezione speciale sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici. Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968 n. 478 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi. L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

1. nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compravendita di navi;
2. redazione di contratti.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

A. tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del Ruolo

B. nozioni sui costi delle imprese di navigazione

C. nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte I del codice della navigazione

D. nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi

E. trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave

F. nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale è superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a 7/10. La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. Il diario delle prove d'esame deve essere comunicato agli aspiranti almeno 20 giorni prima. La durata delle prove scritte non può superare il massimo di otto ore. Superato l'esame l'interessato (che può essere anche cittadino di uno degli Stati Membri della Comunità Europea) ha la possibilità di presentare domanda di iscrizione entro cinque anni dal momento del superamento della prova. Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerla ma non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di notifica dell'esito all'interessato.

ULTERIORI REQUISITI PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE MARITTIMA, SEZIONE SPECIALE ED ISCRIZIONE AL RUOLO

I requisiti sono gli stessi già descritti per i mediatori marittimi non pubblici ("ex sezione ordinaria"), ma la cauzione è di euro 516,46 a favore dell'Ente camerale competente, il cui originale deve essere consegnato all'ufficio. Il soggetto che abbia superato l'esame deve chiedere l'iscrizione nella sezione speciale del Ruolo, soltanto dopo avere ottenuto tale iscrizione, infatti, è possibile denunciare al Registro Imprese l'inizio dell'attività.